


226
DIE



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIE 0004684 P-4.14.1
del 21/03/2013



Spett.li

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Via Flavia, 6 Roma
c.a. della Dott.ssa Paola Urso

Ministero dello sviluppo economico
Via Molise, 2 Roma
c.a. della Dott.ssa Eva Spina

Presidente Vincenzo Iacopino
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Parigi, 11 Roma

Presidente Giovanni Rossi
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
C.so Vittorio Emanuele II, Roma

Presidente Andrea Camporese
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)

Ai presidenti di:

AERANTI
Casella postale 360
60121 Ancona

ANSO
Via Luigi Alberini 19
60131 Ancona

CORALLO
Via Aurelia, 796
00165 Roma

FIEG
Via Piemonte, 64
00187 Roma

bu
JH

FILE
c/o ACGI
Via Angelo Bargoni, 78
00197 Roma

FISC
Via Aurelia, 468
00165 Roma

FRT
Viale Regina Margherita, 286
00198 Roma

MEDIACOOOP
Via A.Guattani, 9
00161 Roma

RNA
Piazza del Gesù, 47
00186 Roma

USPI
Viale Bardanzellu, 95
00155 Roma

OGGETTO: Equo compenso nel settore giornalistico. Legge 31 dicembre 2012, n.233. Parere del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come si ricorderà, in occasione della prima riunione della Commissione istituita ai sensi della legge indicata in oggetto, convocata per il giorno 4 marzo 2013, è emerso un problema di carattere interpretativo concernente la composizione dell'Organo: diverse Associazioni rappresentative degli editori, con una nota congiunta trasmessa al Dipartimento, hanno chiesto di poter designare un rappresentante per ognuna delle aree di intervento della legge (quotidiani e periodici, anche telematici, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive) ritenendo che una corretta lettura "sistematica" dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 2, della legge non consentisse la soluzione percorsa dal Dipartimento, e cioè quella di chiedere alle predette Associazioni la designazione di un unico rappresentante, così come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2, comma 2, della legge citata.



Nel corso della riunione è stata quindi valutata l'opportunità di acquisire l'avviso di un organo qualificato ed in posizione di terzietà sulla questione posta dagli editori; si è pertanto deciso concordemente di rivolgere il quesito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo i necessari chiarimenti sia sullo specifico profilo interpretativo concernente la composizione della Commissione, sia su un altro aspetto che è apparso rilevante nel contesto operativo, e cioè sulla più corretta qualificazione della Commissione come collegio perfetto o meno.

Con nota Prot. DIE 0003926 del 4 marzo 2013 sono state quindi sottoposte al DAGL le questioni qui riassunte.

Con nota del 14 marzo 2013, qui allegata, il DAGL ha espresso il proprio motivato avviso, argomentando, in estrema sintesi, che:



- il soggetto designato a rappresentare la posizione degli editori deve essere "unico", secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge, che prevede uniformemente un solo rappresentante per ogni ente o categoria professionale ammessi a comporre l'organo collegiale; in proposito il DAGL argomenta che la nomina di più di un rappresentante determinerebbe uno sbilanciamento rispetto al numero degli altri rappresentanti dei diversi settori considerati dalla legge, e che il richiamo operato all'art.1, comma 1, ha l'unica funzione di delimitare il settore di imprese di riferimento;

- può ragionevolmente ritenersi, in assenza di una qualificazione esplicita, che la Commissione abbia natura di collegio imperfetto; depongono in tal senso, a parere del DAGL, sia il silenzio della legge circa la mancata previsione di componenti supplenti, in aggiunta ai componenti effettivi, sia la presenza, all'interno dell'organo, di soggetti portatori degli interessi delle parti destinatarie delle decisioni assunte: il che induce a ritenere che non possa configurarsi in capo ad alcuna delle componenti un potere di veto attraverso la compromissione del *plenum*.

Pertanto, alla luce delle considerazioni più ampiamente esposte nel parere che si allega, si invitano nuovamente le Associazioni dei datori di lavoro e dei committenti in indirizzo a designare congiuntamente un unico rappresentante nella Commissione per l'equo compenso nel settore giornalistico, in vista della prossima riunione che verrà convocata a breve.

Roma, 20.03.2013

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALL'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
(Cons. Paolo Peluffo)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Dipartimento per l'informazione e l'editoria
 14 MAR 2013
 POSTA IN ARRIVO



PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
 CENTRO MESSAGGI
 000482 13.03.13
 PARTENZA

Cons. Lannelli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

1701
 DAGL/1.5.1/61333.5/3555

13 MAR. 2013.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Sede

OGGETTO: Equo compenso nel settore giornalistico. Parere richiesto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con nota del 4 marzo 2013 (P-4.14.16).

Premessa

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, "*Equo compenso nel settore giornalistico*", finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo professionale, prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di una Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico e ne indica la composizione tramite una elencazione in sei punti, da a) fino a f)¹.

Con la nota in oggetto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha richiesto al DAGL un parere sull'interpretazione dei criteri indicati dalla legge per individuare i componenti della Commissione, nonché sulla natura giuridica della Commissione.


Considerazioni.

Il primo quesito posto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria concerne, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e) il quale dispone che della Commissione fa parte "*un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti*

¹ L'art. 2, comma 2, così dispone: La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
- f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIE 0004324 A-4.14.16
 del 14/03/2013



comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1".

Il problema interpretativo consegue al fatto che alcune Associazioni rappresentative degli editori hanno ritenuto che il richiamo all'articolo 1, comma 1, ovvero ai "titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive", indichi la volontà del legislatore di ricomprendere tra i componenti della Commissione un rappresentante per ciascuna delle aree di attività giornalistica richiamate.

Sul punto il Dipartimento per l'informazione e l'editoria si è espresso in senso opposto, evidenziando, anche alla luce dell'esame dei lavori preparatori, che la previsione di un rappresentante unico è frutto di una scelta consapevole del legislatore il quale ha inteso, in tal modo, scongiurare il rischio che una sola associazione degli editori potesse, in via di fatto, divenire unica rappresentante del comparto.

Il DAGL, premessa la generale condivisione delle argomentazioni sviluppate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ritiene che la nomina di più d'un rappresentante debba escludersi anche in considerazione dello sbilanciamento che ne deriverebbe rispetto al numero degli altri rappresentanti dei diversi settori considerati dalla legge.

La norma, del resto, prevede chiaramente la designazione di un unico soggetto incaricato di rappresentare interessi comuni a più plessi distinti, quali sono senz'altro le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Il senso del richiamo operato dall'articolo 1, comma 1, è dunque esclusivamente quello di delimitare il settore di imprese di riferimento.

In questa prospettiva, peraltro, assume valore indicativo anche la tecnica normativa prescelta dal legislatore. Nell'elencazione dei componenti della Commissione, infatti, ogni lettera si riferisce ad "un rappresentante" del settore di seguito specificato.

Concludendo, l'articolo 2, comma 2, lettera e) deve essere interpretato nel senso di consentire la designazione di un unico rappresentante.

Con riferimento al secondo quesito, relativo alla determinazione della natura giuridica della Commissione, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha ritenuto preferibile la tesi dell'organo collegiale perfetto, motivando la scelta interpretativa sostanzialmente sulla base di due argomenti: a) la sussistenza di un principio generale secondo cui, ove la legge istitutiva dell'organo collegiale non fornisce indicazioni esplicite, deve ritenersi che lo stesso abbia natura di collegio perfetto; b) l'impossibilità di prescindere dalla rappresentanza effettiva degli interessi contrapposti facenti capo, rispettivamente, agli editori e ai giornalisti.

Orbene, quanto al primo argomento, non pare che tra i principi generali della materia possa annoverarsi quello sopra indicato. Semmai l'interesse al buon funzionamento dell'organo collegiale sembra suggerire all'interprete soluzioni orientate a scongiurare ogni possibile ragione di paralisi dell'attività. In tal senso, del resto, si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa, affermando che non può assegnarsi ad un organo collegiale la connotazione di collegio perfetto qualora accanto ai componenti effettivi non siano previsti dei supplenti. (Cons. St., sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 1100). Più in particolare, nel ribadire il principio, è stato chiarito che "nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto è costituito dalla previsione, in aggiunta ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi agevolmente trarre, solo in questa ipotesi, il convincimento circa l'univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell'organo richieda la presenza di tutti i membri del collegio". (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5139).


Con riferimento al secondo argomento, si osserva che la natura di organo collegiale perfetto della Commissione in esame non pare potersi porre in rapporto di necessaria consequenzialità rispetto all'esigenza di non prescindere dalla rappresentanza effettiva degli interessi contrapposti.

Da un lato, l'effettività della rappresentanza viene garantita già dai criteri di composizione della Commissione. Dall'altro, la presenza all'interno dell'organo decidente di soggetti non in posizione di terzietà, ma portatori degli interessi delle parti destinatarie della decisione, rivela la volontà del

legislatore di favorire il raggiungimento di soluzioni maturate all'esito del confronto, volte al miglior contemperamento, in contraddittorio, delle contrapposte esigenze. Questa prospettiva porta a ritenere che si tratti di un collegio imperfetto, le cui regole di funzionamento impediscono al singolo componente di esercitare un potere di veto attraverso la compromissione del *plenum*.

Peraltro, l'importanza di garantire il più possibile il buon funzionamento dell'organo collegiale appare confermata dalla circostanza che le decisioni assunte sono destinate a regolare in via diretta le relazioni contrattuali dei professionisti, posto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso definito dalla Commissione è nullo.

Il Capo del Dipartimento




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE
E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
UFFICIO INFORMATICA E TELEMATICA
SERVIZIO SISTEMI ED INFRASTRUTTURE DI RETE
"CENTRO MESSAGGI"
PIAZZA COLONNA 370 - PALAZZO CHIGI -
00187 ROMA**

FAX:

**06 69031114
06 69031115**



***e-mail : centromessaggi@palazzo-chigi.it
P.E.C. : centromessaggi.pcm@pec.governo.it***

DA: (From) Centromessaggi

A: (To) DIPARTIMENTO INFORMAZIONE EDITORIA

Numero fax chiamato: 0667795680

Numero pagine (esclusa la presente): 3

NOTE: PARTENZA N.482 DAGL

P.S. Se la trasmissione vi è giunta illeggibile aut incompleta (aut erroneamente instradato), si prega comunicarlo a questo Centro Messaggi - Telefono 06 67793510